



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 108/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ DIGITMEDIA (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “AIR ITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE 03/15/DCA/N° PROC. 2619/MS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, ed, in particolare, l’articolo 5-ter;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione n. 3/15/DCA del 2 febbraio 2015 - proc. n. 2619/15 - notificato in data 4 febbraio 2015 alla società DIGITMEDIA S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Air Italia” (prot. n. 19193/2015), per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione Contenuti Audiovisivi n. 3/15/DCA, questa AUTORITÀ ha contestato alla DIGITMEDIA S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Air Italia” (e di seguito denominata SOCIETÀ), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.

In particolare, dalla visione della registrazione della suddetta programmazione televisiva su supporto in formato elettronico dvd, fornita dal Ministero dello sviluppo economico – Ispettorato territoriale Sicilia – Settore 4° – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore radioelettrico, è emerso che, il giorno 4 ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 15.30.00 circa sul servizio di media audiovisivo “Air Italia” sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i telespettatori sono invitati ad utilizzare per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto.

2. Deduzioni della SOCIETÀ.

La SOCIETÀ non ha svolto difese in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’AUTORITÀ.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria risulta confermato che la SOCIETÀ, il giorno 4 ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 15.30.00 circa, ha trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il

gioco del lotto, caratterizzate dalla presenza, in sovraimpressione, di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si induce ad utilizzare, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5-ter, della delibera n. 538/01/CPS.

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) ad euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a), del Tusmar per ciascuna delle violazioni contestate;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), pari al doppio del minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla SOCIETÀ devono ritenersi di entità lieve, poiché si tratta di episodi isolati, tali da non provocare effetti significativamente pregiudizievoli a danno degli spettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La SOCIETÀ non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose, né ha cooperato allo svolgimento dell'istruttoria.

C. Personalità dell'agente.

La SOCIETÀ, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente

D. Condizioni economiche dell'agente.

Dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulta che la predetta SOCIETÀ abbia comunicato il proprio fatturato relativamente ai bilanci degli ultimi esercizi. Tuttavia, in considerazione del possesso da parte della SOCIETÀ dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in

ambito nazionale, le condizioni economiche della stessa sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione più grave pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), aumentato ad una volta e mezzo, in applicazione del principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Società Digitmedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Air Italia”, codice fiscale e P.IVA 01428070591, con sede legale in Piazza Quattro Novembre n. 4, Milano, 20124, ha violato le disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i telespettatori sono invitati ad utilizzare per ricevere i pronostici predetti.

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo

2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 108/15/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 108/15/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani